

Clementis Papæ Octavi Constitutio super resignationibus
Montium Romanae Curie.

CLEMENS PAPA OCTAVUS.

Motu proprio, &c. Decet Romanum Pontificem Camera Apostolicam jura adversus pravorum hominem fraudes, & perfidias tueri, & ut fraudes, & errores ipsi omnino tollantur, opem, & operam impendere opporturas. Cum itaque, sicut accepimus in resignationibus, seu cessionibus locorum, seu portionum Montium Romanae Curie, ad dictam Cameram nostram Apostolicam, ac etiam ad Religiones, Communites, Domicellos, & alias personas spectantum, tam vacabilium, quam etiam non vacabilium, quamplurime fraudes, & errores in non modicum ejusdem Camera, & aliorum praedictorum detrimentum, detectæ fuerint; idque potissimum eveniente Secretariorum, seu Notariorum Montium eorumdem imperita, & negligenta. Nam cum temere resignationes hujusmodi, etiam a personis eis minime notis, recipient, nec studeant a resignantibus Literas patentes eorumdem Montium recuperare, causa fuerint, ut pravi homines hac eorum temeritate, & negligentiexcitati, simulant, & falso preferentes esse veros dominos, eorum professione solariunt, & priuarunt, ac etiam aliquando resignationes vacabilium ab infirmis, & febri affectis, contra formam ectorum ditorum Montium, in grave ipsius Camerae praedictum, receperunt. Nos hujusmodi temeritatem, fraudes, & callidas inventiones, quantum cum Deo possimus exercere volentes, Motu simili, &c. deque Apostolicæ protestatione plenitudine, tenore praesentum, perpetuo sanctum, decernimus, & declaramus de cetero resignationes, seu cessiones hujusmodi locorum, seu portionum quorundam Montium vacabilium ejusdem Curie, nunc ectorum, & impostero erigendorum fieri, & per illorum Secretarios recipi, & rogari debere coram eorumdem Montium Protectoriis, quibus expresse precipimus, & mandamus, ut resignationes praedictas non nisi a veris ditorum Montium creditoriis, seu procuratoriis, ab eis speciale, & sufficiens mandatum habentibus, recipiant, & admittant. Et insuper idem Protectores non recipient resignationes locorum, seu portionum Montium vacabilium aillorum creditoriis, qui mala vertudine affecti fuerint, ea enim lego Montes hujusmodi erexit, ut corpore quidem fano, & non aliis resignari possint. Creditores eorumdem Montium vacabilium praesens non admittantur ad illos resignandum per Procuratores, nisi fuerint mulieres, pupilli, seu alia egregiae personæ, qua à dictis Protectoriis legitimè impeditæ judicentur. Nam mulieres, pupilos, & personas sic impeditas obtenta prius in scriptis è montis Protectore licentia, & facultate, quam gratis, absque illa proflus etiam ictipræ recognitione, seu mercede dari mandamus aut per se ipsas domi coram eorumdem montium Secretariis, seu Notariis, aut per procuratores ab eis specialiter constitutos, coram dictis Protectoriis, eorum montes resigñare posse declaramus. Si vero creditores absint à Curia, & Procuratores ad resignan. constituti sint, illi dictis Protectore studient, ut ii procuratores speciali, & sufficienti sint mandato suffulti, utque instrumenta præcognitionum legitime in forma solita sint recognita, & in actu resignationum dentur cedulas aliquas mercatoris in urbe negotiantis idonei, aut alias, arbitrio ipsorum Protectorum caveatur, de exhibendo fidem, & attestationem superviventia constituentis infra quadranginta, si intra montes, si vero ultra infra sexaginta dies, vel infra alium terminum per ipsos protectores statuendum; Quo termino elapsi, & dicta superviventia fide non exhibita, mercator, seu fidejussor praedictos ad confignandum, & solvendum premium montium resignatorum dictæ nostræ Camerae Apostolice, & pro ea in manibus sui Depositarii generalis, per opportuno juris remedii cogatur, cedulaum autem praedictas penes dictos Protectores conservari, cautiones vero per dictos Secretarios, seu Notarios coram eisdem Protectoriis recipi volumus, & mandamus. Montium non vacabilium resignationes, seu cessiones, aut coram illorum Protectoriis, aut coram Secretariis, seu Notariis eorumdem montium, prout resi-

& in-

Paulus Papa Quintus.

& incurrenda teneatur, necnon pro prima ducentorum, & pro secunda vice quingentorum scutorum monete, & amisionis officiorum praedictorum Camera Apostolica applican, & etiam corporali pena, arbitrio Protectoris multetur, & dominus teneatur pro substituto suo. Ceterum, ut officia Secretariorum, & Ratiocinatorum montium praedictorum distincte, recte gubernentur; Decernimus, & declaramus officia hujusmodi incompatibilia fore, & utrumque ab unam persona obtineri non posse. Imo, si quis illa, ex quacunque etiam Apostolica concessione, quovis titulo, etiam oneroso obtineat, alterum infra quindecim dies a publicatione praesentium computant, dimittere teneatur. Alioquin utroque privetur, & dictæ nostræ Camerae, eo ipso, absque ulta declaratione applicentur. Quocirca cedem modernis, ac pro tempore existentibus ditorum montium Protectoriis, in virtute sanctorum obedientiarum, ac fibi indignationis nostra, ac aliis nostro, & pro tempore existentibus Romanis Pontificibus arbitrio infligendis penis, tenore praesentium districte precipimus, & mandamus, ut supradictas nostras ordinaciones, decreta, mandata, & statuta, ac omnia, & singula in illis contenta, diligenter observent, & à dictis Secretariis, Ratiocinatoribus, & aliis ad quos nunc spectat, & spectabit, quomodolibet in futurum observare curent, mandent, & faciant cum effectu. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolica, ac dictorum montium erectionibus, illorumque Collegiorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboretur statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, & indultis, ac facultatibus eisdem Protectoriis, Collegiis, & officialibus praedictis, in genere, vel in specie per quocumque Ro-

Placit Motu proprio H.

Anno à Nativitate Domini, Millesimo sexcentesimo, Indictione decimateria, die vero xv. Maii, Pontificatus Sanctissimi Domini Nottri D. Clementis divina providentia Papæ VIII. Anno eius nono. Supradictæ Literæ affixa sunt in acie Campi Flora, & aliis locis confusi, ut moris est, per me Dominicum Guttentum Cariforme.

P. Aloysius Peregrinus Mag. Curf.

N U M . I I .

Pauli Papæ Quinti Deputatio Congregationi super Montibus Romanae Curie,
& pro tollendis illorum abusibus, & impedimentis.

PAULUS PAPA QUINTUS.

Ad futuram rei memoriam.

Cum pro supra injunctæ nobis sollicitudinibus cura, bet cunctis in rebus providentia, studeare teneamus, ut Romanæ Curie montes, quorum varia præjudicia, abusus, difficultates, & impedimenti quodlibet audimus, rite & recte gubernentur, & quæ ad hanc rem pertinet breviore manu executioni mandentur, alisque eorum usibus applicare. Præterea, licet dum pro nonnullis ipsius Sedis, & Camerae nostræ necessitatibus sublevandis montes aliqui ab eisdem praedecessoribus nostris, nobisque, seu illorum loca, ut tenentur, statuo tempore non extinxisse, nec extinguere cogitare, sed integræ, & profiso tempore fructus, nec etiam perolvare, & quandoque etiam summas pecuniarum, quæ pro dotibus ipsiis montibus assignantur divertere, alisque eorum usibus impedimenti, & difficultatibus refecatis cunctorum indemnitatim consulari, tum id majori studio curandum esse censemus, quo multorum causa tractatur, inter quos pauperes, minores, viduae, pupilli, Ecclesiæ, Monasteria, & loca pia existunt, monteque ipsi sub fide publica sumi constituti, & in illis constituidis Apostolica Sedis auctoritas intercessit; unde nimis si plenique nos certas provisiores, certaque remeda, quæ nobis opportunitya sunt adhiberi mandavimus, quibus poeta non sufficiens cogitum ad alia devenire, etenim animadvertentia multas quidem montium erectiones, additiones, aggregations, extensiones, & ad instantiam diuinorum Principum, Ducum, Marchionum, Baronum, Domicellorum, & etiam S. R. E. Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, & aliarum personarum, nec non Collegiorum, Communitatium, & Universitatium, & in illorum communione, & favorem, seu alijs à pleris que praedecessoribus nostris Pontificibus, & etiam à nobis, aut illorum, nostraque auctoritate haec tenet facta fuisse, cum promissione fructus eo nomine singulis annis conventus perfolendi, ac eodem montes, illorum loca certis modo, & forma, ac infra certum tempus extinguendi, etiam cum obligatione, & hypothecatione Ducatuum, Dominiorum, Civitatum, Terrarum, Castrorum, Caſalium, & bonorum, tam jurisdictionalium, quam non jurisdictionalium quorundamque, necnon suspensione, & derogatione, durante monte, seu alias, fideicommissorum, pactorum de succedendo, primogenituram, prohibitionem, & cum aliis derogationibus, & decretis, etiam in praedictum tertii, ac descendenti, & aliorum in fideicommissis, investituris, contractibus, & dispositionibus vacatorum, eos vero, ad quorum, five fuorum auctorum instantiam, seu commo-

manos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam per nos, concessis, approbatis, & innovatis, quibus omnibus illorum tenores praesentibus pro expressis habent, hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, caterisque contraries quibuscumque. Ne autem quispiam praesentis nostri Motu proprii dispositionis, seu tenoris ignorantiam prætenderet, valeat, volumus, decernimus, & mandamus, ut imprimator, & sic impressum in Cancelleria, & Camera Apostolica valvis, & acie Campi Flora, per affixionem copiarum illius impreßarum, publicetur, exinde omnes, & singulos, quorum interest, vel interesset poterit quomodolibet in futurum afficiat, ac si personæ foret intimatus. Volumus insuper praesentis nostri Motu proprii cedula solam signaturam, abique eo, quod registratur, aut data in eo aponatur sufficeret, & illius transumpta, etiam impreßa, manu alicuius Notarii publici, & sigillo personæ in dignitate ecclæstica constituta munita, in iudicio, & extra fidem facere, quacunque regula, seu Constitutione Apostolica contraria non obstat.

cessoris nostri, de eisdem Principibus, Baronibus, & aliis particularibus personis in montibus Cameræ, seu Provinciarum, & Communitatibus, ac etiam Religio-
num non admittendis, alias editam confirmantes, & in-
novantes, illamque ad quoquecumque montes, novaque
concessiones extenderentes, ac ab ulterioribus similium gra-
tiarum, & facultatum erigendi, seu augendi montes con-
cessionibus, omnino de cetero abstinere intendentes,
Dilectis Filios Magistrum Aloysium Capponium The-
saurearium nostrum Generalem, necnon Magistros Hiero-
nymum Serlupium, & Lelium Bisciam Cameræ nostræ
Apostolicos Clericos, Joannem Baptisam Spadari Fisi, &
dictæ Cameræ Advocatum, & Julium Monteren-
ejudicem Cameræ Commisarium Generalium ad infra-
scripta omnia, & singula facienda, Apostolica auctoritate,
tenore praesentum constitutimus, assumimus, &
deputamus, ac eisdem liberam, amplam, & omnino-
diam facultatem, & iurisdictionem concedimus, & im-
partimur, siq[ue] commitimus, & mandamus, ut con-
junctim omnes, seu saltet idem Aloysius Thesaurarius,
& major ipsorum pars, singulorum montium vacabili-
& non vacabili, five ad Cameram nostram, five ad
ipsos Principes, & Barones, Communities, Univer-
sitates, aliof[er]e predictos, etiam S. R. E. Cardinales,
Archiepiscopos, Episcopos, & alias quavis personas
Ecclesiasticas quomodolibet spectantiam, & pertinentiam
etiam sub quoquecumque protectionibus, administrationibus,
jurisdictione, & superioritate constitutorum quoquecumque
statum diligenter inspiciant, ac quorum immunitatum
quomodo re reperient, ad pristinum statum, ac suum
cujusque ordinem, veramque, & iustam normam redi-
gant, ac omnia, & singula, quæ ad illorum rectam ad-
ministracionem, gubernium, & regimem esse cognove-
rint, statuant, & decernant, & quæ ab eis statuta, &
decreta fuerint, faciant etiam nostra, & praesentum au-
toritate, ab omnibus, ad quos spectat, & in futurum
spectabit inviolabilitate obseruant, necnon contra omnes,
& singulos eorumdem montium, & etiam Collegiorum,
Officiorum Romanæ Curie, que non minus, quam mon-
tes ipsi sub Sedi Apostolicae protectione pariter esto no-
scuntur, tam fructuum, & assignationum, quam extinc-
tionibus, seu alia quavis causa, qui tunc sunt, vel pro
tempore erunt quavis nomine debitorum, etiam Principes,
Dukes, Marchiones, Comites, Barones, Domi-
celli, & etiam S. R. E. Cardinales, Archiepiscopi, Epi-
scopi, necnon Communia, Collegia, Universitates,
provinciarum Thesaurarii, & Jurius Cameræ Appalata-
tores, Exactores, ac ipsorum montium, & Collegiorum
Officiorum Depositarii, etiam à Nobis, & Prædecessoribus
nostris, seu alias deputati, & alii quicunque, etiam
quomodolibet privilegiati qualificati, ac speciali nota di-
gni, qui causa, & occasione fructum Montium, & Of-
ficiorum predicatorum, five eorumdem montium extinc-
tionum aliquid haec tenet, & adipisci tenetur,
& etiam in futurum debetur, manu regia, & juris or-
dine etiam non servato, etiam ipsorum obligacionibus,
ac erectionibus, additionibus, aggregationibus, & ex-
tentionsibus dictorum montium, seu Officiorum non exhi-
bitis, nec inspecais, sed praesentum vigore dumtaxat
procedant, ac pro iis summis pecuniarum, & omni eo,
quas, & quod eorumdem Deputatorum Congregatio-
capta tantum extrajudiciali informatione, five fructum
& assignationum nomine, five extunctionis, aut alia qua-
vis causa, tam Montium, quam Officiorum Collegiis fu-
predictis eos, & eorum quemlibet debere reperire, seu
cognoverit, unica tantum citatione, etiam domi missa
copia, exequuta, vel si debito ipsi ab Urbe absentes
fuerint per affixionem ad valvas Cameræ Apostolicae ad
omnem Collegiorum predicatorum, suorumve Depositariorum
instantiam, vel ipsi negligenter, ad instantiam
Commitiarum Generalis Cameræ nostræ, quem in his
etiam, quod de interest Cameræ principaliter, seu alias
non agatur, partem facere volumus, & etiam ex officio
Congregationis Deputatorum predicatorum sequentur, nec
non executiva, & alia necessaria, & opportuna manda-
ta quoquecumque, per acta Notariorum ab eadem Congregatione
deputandi decernant, & relaxant, ac exequi, & pro il-
lorum executione, etiam Civitatum, Terrarum, Ca-
storum, Caſalum, Palatorium predicatorum Principum,
Ducum, Marchionum, Comitum, Baronum, & Do-
mellorum, & aliorum bonorum, ac etiam fructuum
Ecclesiasticorum etiam Episcopatum, & Abbatiarum,
Ecclesiasticarum, ad eisdem, & alios debitos predictos
quomodolibet spectantiam, & pertinentiam quoquecumque
tamen in Urbe, ejusque dictrietu, quam alibi ubi-
cumque in nostro Statu Ecclesiastico, & quadam fructus, &
redditus Ecclesiasticos predictos, ac pensiones, etiam
extra dictum Statutum existent. realem, actualem, &
corporalem positionem, etiam nomine Cameræ Apo-
stolice, capi, & retineri current, & faciant, ac dictas
Civitates, Terras, Caſtra, & bona quoquecumque subba-
stantia proponant, & plus offerent, omnia penitus omni-
alia solemitate, & fine solita etiam subhastatione, &
deliberatione per manus Curforum, seu alias fieri confu-
ta, & ab illo illarum expensis, prævia dumtaxat unius
editi per dies quindecim in locis publicis affixione, ad
liberationem plus offerent, cum cedula bancaria idonei
mercatoris (servata tamen quod personas), que Civita-
tibus Terras, Caſtra, & alla bona hujusmodi emere vo-
luerint, forma Constitutionis fel. rec. Sixti Papæ V. Pre-
decessoris nostri super prohibitionem alienandi Caſtra, &
alia bona stabili in Statu Ecclesiastico existentia, sine
Sedis Apostolice licentia, aliis personis, quam Vassallis
ejusdem Status deveniant, illaque, & illa deliberent,
& vendant, ac instrumentum, vel instrumenta quoquecumque
& alia desuper necessaria, & opportuna, obligando
etiam personas Principum, Ducum, Marchionum,
Baronum, & Domellorum, & aliorum debitorum pre-
dictorum, & eorum hæredes, & successeores, & bona
quoquecumque pro evictione, etiam in forma ejusdem Cam-
eræ Apostolice, & cum aliis clausulis necessariis, &
opportuniis celebrant, & celebrari, ac ex pretio inde re-
digendo, necnon ex fructibus, & redditibus, etiam ec-
clesiasticis quoquecumque, ac pensionibus predatis, in
quibus, ne que etiam supradicta forma subhastationis ser-
vanda erit, sed ad libitum dictæ Congregationis, absque
ulla prouisa solemnitate diffrah volumus, in primis fru-
ctus, & assignationes eorumdem Montium, & Officiorum
Collegiis debitas, & debendas persolvit, & deinde,
juxta cujuslibet obligationem, montes predictos extin-
guit curer, & faciant, ac per predicta, & alia juris, &
facti remedia necessaria, & opportuna, ac eisdem Depu-
tatis bene viva singulos debitos predictos, necnon illo-
rum affectuari, & arrendatarios, etiam redditum ec-
clesiasticorum supradictorum ad summas debitas, & de-
bendas persolvendis, montes predictos extinguunt, ac
promissa per eos, seu corum authores adimplendum, &
observandum, omni, & quoquecumque appellatione remo-
ta, ac quibusvis subterfugis, ac juris, & facti exceptio-
nibus remotis, ac etiam ab ipso aliquo vitio spoli, nulli-
taritis, & attenuorum, ac quibusvis inhibitionibus, non
gravetur, prorogationibus, dilationibus, etiam à nobis vel
prædecessoribus nostris, verum etiam universis fer-
entur, tam aliquo non obstat decernimus, & declaramus cogant,
& compellant, cum facultate predictos, & quovis alios
etiam ut præferant citandi, monendi, & requirendi, li-
tes, & cauſas quoquecumque super montibus, & illorum,
ac etiam officiorum predicatorum assignationibus, aliof[er]e
præmissis, & illorum cauſa, & occasione, etiam eorum
quibusvis Judicibus etiam Sacri nostri Palati Auditori-
bus, vel in predicta Congregatione Baronum nunc inde-
cisicis, pendentes in quoquecumque statu, & terminis re-
cipientur, reſumēndi, ac audiendi, & eadem manu, mo-
doque, & cum clausulis, & facultatibus predictis co-
gnoscendi, decidiendi, & terminandi, ac eisdem Judici-
bus, & predictis: quibusvis opus fuerit, etiam sub cen-
sus Ecclesiasticis, & penitus pecuniaris inhibendi, man-
dandi, & præcipiendi, ipsaque censuras, & penas in-
cidisse declarandi, & alia quoquecumque faciendi, dicendi,
gerendi, exercendi, mandandi, & exequendi, que in
præmissis, & præmissorum quolibet necessaria fuerint,
seu quomodolibet opportuna. Decernentes, sic, & non
alter in præmissis omnibus, & singulis quoquecumque
Judices ordinarios, & delegatos, etiam caularum Cameræ
nostræ, & Palatini Apostolici Auditores, & Cameræ
prefata. Præsidentes, Clericos, S. R. E. Camerarios,
necnon ejusdem, S. R. E. Cardinales etiam de Latere Lega-
tis, sublata eis, & eorum cuiuslibet quavis alteri judi-
candi, & interpretandi facultate, & autoritate judicari,
& diffiniri debere, ac irritum, & inane, quidquid secus
super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel
ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præmis-
sis,

qui, & deputatio supradictorum intelligatur, & locum
habet solum in illis casibus, in quibus idem Aloysius Thes-
aurarius, pro animi sui deliberatione eligeret, & vellet
illius adhibitis, seu modo præmisso procedere. Decernen-
tes etiam præfertim solam signaturam sufficiere, & ubi-
que fidem facere etiam absque alia data, & registratura, &
nihilominus si videbatur, littera in quavis forma expedi-
ri possit cum clausulis oportuniis, regula quoquecumque
contraria non obstante, præsentiūque, seu litterarum
defera forsa, expedientiarum transumptis etiam impres-
sis, & sigillo ipsius Thesaurarii obsignatis, & notarii de-
putati manu subscriptis plenam fidem adhibendam esse in
judicio, & extra, & eandem, que eisdem originali-
bus adhibetur, si exhibentur, vel producentur.

Placit Motu proprio C.

Die 13. Septembri 1608. registrata fuit cedula supradicta
Motu proprio SS. D. N. Pauli Papa V. libro Signaturarum
ejusdem Sandifoni folio 149. pentis me Rever. Camere Apo-
stolicæ et Notarium infra scriptum.

Jo. Jacobus Bulgarinus.

Die 20. mensis Septembri 1608. supra scripta littera
affixa, & publicata fuerunt ad valvas Camere Cancellaria
Apostolica, in acie Campi Floræ, ac aliis locis folli-
tis, & confectis Urbis, ut moris est, per nos Paulum,
Bartholomaeum, & Franciscum de Bonis Curs.

Christophorus Feud. Mag. Curs.

N U M. III.

Ejusdem Pauli Papa Quinti Confirmatio provisionum, ordinationum, & taxarum, per Con-
gregationem super montibus Romana Curia deputatum, pro recta montium prædi-
ctorum, ac negotiorum, scripturarumque ab eis dependentium direktionem,
& gubernio, æditarum,

PAULUS PAPA QUINTUS.

Ad futuram rei memoriam.

Inter ceteras, quibus, ex injuncto nobis Apostolica
servitutis officio, angimir curas, illa nobis præcipue
semper cordi fuit, ut Romane Curie Tribunalia, &
officia, sublati omnibus, qui invaluerant abusibus, pro-
videntia nostræ ministerio, in meliorem formam redu-
centur, ac ob alias ab ipsiis Tribunalibus, in quibus
Montium subditibus nostris, verum etiam universis fer-
entur Christiani orbis nationibus, ac Apostolicam Sedem, pro
litum, & controversiarum inter eos vigentium decisions
recurrentibus, ius, & iustitia ministrant, initio sum-
ptu, illorum reformationem feliciter absoluvimus. De-
sum vero ad ejusdem Romanae Curie montes, qui dicitur
Sedis auctoritate, & sub fide publica constituti existunt,
& in quibus multorum, & signanter pauperum, minorum,
viduarum, pupillorum, Ecclesiarum, Monasteriorum,
& aliorum Piorum locorum causa tractantur, ac
dependentium direktionem, & gubernium, oculos solli-
citudinis nostræ convertimus. Et cognitio, quod licet
alias a felic. rec. Clemente Papa Octavo Prædecessore no-
stro, per suam perpetuo valitum constitutionem, mul-
titudines Secretarii, & Prosecretarii, alioquin
Depositarii, Secretarii, Prosecretarii, Computarii,
Procomputarii, & Proxeneti alioisque ad quos spe-
cialiter habentes, si qui in eis quomodolibet intervenerit, sup-
plens, easque publicari, ac quibuscumque eorumdem
Montium, tam vacabilium, quam non vacabilium, si-
ve ad Cameram nostram, five ad Principes, Barones,
Communitates, & Universitates, aut alias quavis per-
sonas quomodolibet spectantiam, & pertinentiam, Pro-
rectoriis, etiam S. R. E. Cardinalibus, ac Defensori-
bus, Depositariis, Secretariis, Prosecretariis, Compu-
tariis, Procomputariis, & Proxeneti alioisque ad quos spe-
cialiter, & in futurum spectabit, sub pontificis in eisdem ordi-
nationibus, & taxis interrogatis, inconcusse, ac inviola-
biliter observari, ac in singulis dictorum Depositariorum
Banchis, ac Secretariorum, & Computariorum, cæ-
terorumque prædictorum dominibus, impressis, in loco pu-
blico, quo ab omnibus infici, legi, & intelligi possint,
afficias retineri. Et ita per eisdem Protectores, etiam
speciali denominatione dignos, & etiam S. R. E. Cardi-
nales, & alios quoquecumque Judices ordinarios, & dege-
natos, quavis auctoritate fungentes, interpretari, judi-
cari,

cari, & diffiniri debere mandamus: sublata eis, & ipsorum cuilibet alter interpretandi, & judicandi facultate, & auditioritate. Decernentes iritum, & inane quicquid fecus in eisdem praemissis, & quolibet eorum ac in provisionibus, & ordinationibus antedictis, inferius inferendis contentorum, & statutorum, vel circa ea a quocquam, quavis autoritate, scienter, vel ignoranter contigerit accentari. Non obstantibus omnibus, & singulis, que in eisdem ordinationibus, & provisionibus praeditis dictum fuit non obstat: necnon quibusvis praeditorum Montium, omnium, & singulorum erectionibus, & institutionibus, ac illorum Collegiorum etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia robatoris, statutis, ityis, & contiuetudibus, privilegios quoque, induitis, & facultatibus, litterisque Apostolicis eisdem Protectoribus, etiam Cardinalibus, ac dictis.

Placit Motu proprio C.

Provissioni, ed Ordini da osservarsi, ed eseguirsi dalli Segretarii, Prosecregretarii, Comptusti, Sensali de Monti di Roma, ed altri a chi spetta nelle rifeugne, ed altri affari di detti Monti.

A Vendo la Santità di N. S. Papa Paolo V. inteso, che se ben altre volte la felice mem. di Papa Clemente VIII. per rimediare, e togliere via alcuni abusi introdoti circa le rifeugne, ed altri particolari concernenti il stato de' Monti di Roma, in una sua constituzione publicata, ed affissa, secondo il solito, sotto il giorno dell' 15. di Maggio dell' anno 1660, fece diverse provissioni, ed ordinò da osservarsi dalli Segretarii, e Prosecregretarii, Computusti, Procomputusti, ed altri officiali di tutti li detti Monti, con imporre pene gravissime alli transgressori: Nientidimeno dopo il progresso di tempo l' istessi abusi, e forse anco peggiori, si sono andati a poco a poco reintroduci, e s' è fucitando; in grandissimo danno, e pregiudizio delli Montisti, ed interessati in detti Monti: Ed invigilando la Santità sua con ogni sollicititudine, e cura circa il buon governo generale di tutte le cose: Ha però ordinato, che si proveda che li detti Monti, e le scritture, e negozi dependenti da essi fiano maneggiati, fatti, e tenuti con ogni fedeltà, sincerità, e diligenza possibile, e che nel pagamento dell' emolumenti, mercede dovute alle Segretarii, ed altri officiali di detti Monti nessuno sia gravato, e si rimedi anco a molte cose, alle quali non vien provisto dalla detta Constituzione: ed ha dato il carico di tutto questo negotio alla Congregazione deputata sopra li Monti, dalla quale dopo d' effettuati chiamati, e sentiti alcuni Segretari principali, e d' esser stato trattato, discusso a pieno in alcuna Congregazione, fatte specialmente per detto effetto, sopra molti particolari concernenti il stato di tutti li detti Monti, e le dette mercedi, e loro tasse: si sono fatti, stabiliti, e conclusi gli ordini, provisioni, e tasse, che seguono, da osservarsi dalli Segretarii, Prosecregretarii, Computusti, Procomputusti, ed altri officiali, ministri, e sensiali di tutti li Monti di Roma, sotto l' infrascrivente pene.

E prima per rimediare, e schivare tutti li errori, che potrebbero seguire, e commettersi, se in cafo di morte dello Montisti, in persona de qual cantano li luoghi de Monti, e sono spedite le patenti, non si rinovassero dette patentissi stabilite, decreta, ed ordinaria, che succedendo detti casi di morte, li eredi, e successori del defonto fiano tenuti, ed obligati omnimente rinuovare le dette patentissi, e li Segretarii, e Prosecregretari debbano spedirgli, e darglieli rinnovate, con farlo però prima consegnare copia autentica deli testamenti, e disposizioni fatte dal defonto, ed avuta diligente, ed elquista consideratione alli detti testamenti, e disposizioni, ed a tutte le condizioni, e vincoli apposti in essi, e non effendovi testamento, ne disposizione alcuna, alle fedi, e scritture, che da detti eredi, per verificare, e giustificare le loro successioni, e gli successori: con avvenire anco, che siano sufficienti; e ciò s' intenda mentre non preceda decreto di Giudice competente di Roma, ma effendovi decreto di Giudice, s' eleghino detti decreti, e li mandati, o ordinati, che vigore d' essi forse si spediranno; con questo però, che non effendovi detti mandati, ed ordinandi del Protettore di quel Monte, le cui patenti si dovranno rinuovare, o di Monsignor Teoforo generale pro tempore, tanto de monti spettanti alla Camera Apostolica, quanto alle Communitez, Duchi, Baroni, o altre persone particolari per qualche suo interesse, domandasse, e facesse instanza di avere feda degli luoghi di monti, che avrà al giornata, s' ordina, e comanda, che li Segretarii, e Prosecregretari fudetti mettano, ed inferino prima per extennum, e Prosecregretari di ciascheduno degli fudetti monti siano tenuti,

In oltre, occorrendo, che alcuni Montisti pro tempore, tanto de monti spettanti alla Camera Apostolica, quanto alle Communitez, Duchi, Baroni, o altre persone particolari per qualche suo interesse, domandasse, e facesse instanza di avere feda degli luoghi di monti, che avrà al giornata, s' ordina, e comanda, che li Segretarii, e Prosecregretari fudetti mettano, ed inferino prima per extennum, tutti li vincoli, e condizioni, che si troveranno effete nelle

nu, ed obligati dargli la detta feda sotto scrittura da essi per extennum nel modo, e forma, e con le condizioni, che si troveranno espresse nelle patenti, e loro registro, in tutto, per tutto, e per detta feda, effendo li monti liberi, e d' una istessa specie, e qualità, non possino li Segretarii, o Prosecregretari fudetti sotto le penne che s' elprim'eranno più basso, domandare, pigliare, e riscuotere più di due giuli, ed effendo monti di più forti, e per questo bisognando fare fedi distinte, non possino pigliare più d' un altro giulo simile per qualsivoglia feda, ancorche detta feda da altri ciascheduno degli fatti cestinefero, ed abbracciassero più, e più luoghi per ciascheduno d' esso effendo li luoghi, de quali si darà feda vincolati; non possino li medesimi Segretarii, e Prosecregretari pigliare, ne riscuotere più di tre giuli, per qualunq; feda, che daranno sotto scrittura da loro, come sopra, etiam che la scrittura fuisse ecceffa, e lögissima, e li luoghi elpresi nella fudetta feda, o fedi, accedentesse a qualsivoglia somma, e quantità, come s' è detto di sopra.

7 E perché anco può facilmente accadere, che li creditori, ovvero parenti d' alcun Montista, o altre persone particolari, per qualche loro fine, e rippetto, abbino di bilogno d' aver feda degli luoghi de' Monti, che tiene, e possiede il montista, con il quale hanno interesse, e che però faccio instanza di avere detta feda; s' ordina, e comanda che anco in questo cafo siano li detti Segretarii, e Prosecregretari tenuti, ed obligati dare la detta feda a chi le domanderà per extennum, e con le condizioni, e nel modo, e forma, che s' è ordinato di sopra, con questo però, che prima precede la licenza necessaria del Protettore di quel monte, o monti, la fede de quali si vorrà, da otenerla da quello, o quelli, che domanderanno detta feda, e da spedirli, quando a detta licenza, dall' istesso Protettore solamente, gratis, e senza alcuna di pagamento, mercede, riconoscizione, o altro da pagarsi a nessuno, e per la detta feda, non effendo li luoghi de i monti di diverse specie, qualità, non possino li Segretarii, pigliare, avere, e riscuotere più di tre giuli, indistintamente, ed effendo luoghi di diversi forti, e per questo bisognando fare fedi diverse, e separate, non possino riscuotere, né pigliare più di detti tre giuli per feda, etiam che li luoghi fuffero vincolati, e le fedi contieneffri più, e diversi luoghi, e la scrittura fuisse ecceffa fuori di modo, come s' è detto di sopra.

8 E per toglier via, e provvedere, a tutti gli ostacoli, ed impedimenti, che potrebbero nascere, in evento che alcun montista, o creditore di detti monti volesse per qualche rispetto, o in qualsivoglia causa obbligare, e hipotizzare li suoi luoghi a favore de' creditori, o altre persone in qualsivoglia modo, ove sottoporli a vincoli, e condizioni, e comanda, che li detti Segretarii, e Prosecregretari, avuta prima diligente, ed elquista considerazione in vedere, se li luoghi, che si vogliono obbligare sono liberi, e capaci d' obblighi, e vincoli, o altre condizioni, e ritrovati li tali, si debbano alla prefenza di testimoni, contorne il solito, rogare de detti obblighi, hipotache, o suppositioni, con fare anco nota di quelle a tergo delle patenti, ed in margine del libro del registro d' esse, e nell' loro brogliardi, accio sempre tanto da essi, quanto delli loro successori se ne possi aver notitia, e per schivare tutti li errori, che si potrebbero doppio commettere, se detti luoghi si resignasero, e per mercede di detto rogito, e scritte somme, cioè.

Per un luogo fino a tre inclusivè, doi giuli.
Per tre luoghi fino a sei inclusivè, tre giuli.
Per sei luoghi fino a dieci inclusivè, cinque giuli.
Per dieci luoghi fino a venti inclusivè, otto giuli.
Per venti luoghi fino a qualsivoglia somma, e quantità, un scudo solamente, e non più.

E la medesima tassa s' offriva anco nelle cassazioni, ed ammiliazioni de detti obblighi, vincoli, hipotache, e condizioni, da farsi sempre di consenti expreto di tutti quelli, che averanno interesse, o d' ordine, e mandato di Giudici competenti, e con l' exequatur del Protettore del monte, o Monsignor Teoforo generale pro tempore, da spedirsi gratis, come sopra, e non altrimenti.

9 Dichiardanso espresamente, che le fudette tasse non si possono alterare, ne multiplicare in conto, o maniera alcuna, ma s' intendono sempre inclusivamente in tutti li casi fudetti, nel modo che s' è expreso, ed ordinato nel Capitulo precedenti.

10 Et per provvedere anche che li montisti de detti monti non siano gravati, così nella produzione, e restituzione di scrit-

ture, e cedole di sopravivenza, che appresso detti Segretari si producono, come nelle recognizioni di dette scritture, o fedi di procure, o bollentini, che danno, con attestare che uno sia procuratore, ed altre cose simili, s' è stabilita, e fatta l' infraferita tassa da osservarsi inviolabilmente dalli Segretari, e Prosecregretari di tutti li fudetti Monti.

E prima per produzioni di testamenti, codicilli, fideicommissi, cedole bancarie, cedole di sopravivenza, mandati di procera, mandati, ed ordini de Giudici, o qualsivoglia altre scritture di qualsivoglia forte non possino li detti Segretari, e Prosecregretari pigliare, ne riscuotere cosa alcuna.

Per la restituzione di ciascheduno di dette scritture, con la lasciarne copia collazionata, non effendo la copia della scrittura ecceffa, possino li medesimi Segretari, e Prosecregretari riscuotere doi giuli, ed effendo la scrittura da dati carte in su, possino pigliare, e riscuotere un grossio per carta solamente, e non più.

Per ciascheduna feda di procera, ordine, o altra attestazione per pagare frutti, o che alcuno sia erede, e cole simili, un giullo, ed effendo la scrittura più di due carte possino pigliare, e riscuotere un grossio per carta solamente.

Per recognizione de testamenti, procure, cedole di sopravivenza, ed altre scritture di qualunque forte, ancorche fuffero più testimoni a riconoscere, un giullo per ciaschedun pezzo solamente.

Ma se faranno scritture prodotte in una produzione sola, e per l' istessa causa, non possino riscuotere per detta recognizione più di giuli, etiam che le scrittura fuffero più, e diversi pezzi, e si riconoscessero da più testimoni, come sopra.

Di più per rimediare alle liti, e confusione, che per li tempi passati sono ben spesso accadute per colpa, e negligenza d' alcuni Segretari, che anno ammesso le refeugne de Monti, senza veder le patenti, e fenz' aggiustare, ed accomodare li registri, e scritture, ed attendere, e considerare se li luoghi si potevano resegnare, o no, s' ordina, e comanda esprefamente, che per l' avvenire tutti li Segretari, e Prosecregretari fudetti nell' atto delle refeugne da farsi, siano tenuti, ed obligati, prima che accettare la refegna, farsi mostrare, e veder le patenti spedite, per le quali cofti, ed apparira il credito di quel tale, che vorrà resegnare, ed avvertire con diligenza che li luoghi de Monti si venderfi, e resegnarsi in qualunque modo, si possino resegnare liberamente, e li regnanti, o fiano principali, o procuratori, abbino tutte le circostanze necessarie, ed effendo li luoghi riferivati alla disposizione d' alcuno, ovvero obbligato per qualche evizion, o per doti, o per altro, o soggetti a vincoli, o fideicommissi, o in qualsivoglia altro modo affetti, non possino li detti Segretari, o Prosecregretari ammettere, ricevere, o rogarli di dette refeughe in conto, modo, o maniera alcuna, foto qualsivoglia pretesto, colore, e causa, se prima non averanno in consenso del reservatorio di detta disposizione, effendo li luoghi affetti alla disposizione d' alcuno, e nel resto, se non averanno il consenso di tutte le parti interessate in qualunque modo, ovvero mandato, ed ordine sufficiente di Giudice competente, che si vorrà resegnare, o spedito dal Protettore de quel Monte, che si vorrà resegnare, o spedito dal Protettore medemo, che dia licenza, e facoltà di ammettere, e pigliare dette refeughe. Alli quali Protettori, e loro Auditori, Segretari, ed altri officiali, di commissione espresa di N. S. si notifica che la Santità sua comanda, che detti exequatur si spedichino, e concedano gratis, e senza pagamento di Sigillo, decreto, propina, o altro, non ostante qualsivoglia conuertudine, o cosa, che facesse in contrario.

Ed in ciascheduno de detti cafo, vendendosi tutti li luoghi contenuti nelle patenti da congegnarsi come sopra, li detti Segretari, e Prosecregretari debbano tenerle appreso di loro, e custodirle in una filza, quale, s' ordina, e comanda, che per detto effetto debbano continuamente tenere, e non resegnarsi tutti li luoghi, e debbano notare a tergo delle medeme patenti il numero degli luoghi resegnati con il giorno della refegna, per evitare tutti li errori, che nelle susseguenti refegne si potrebbero commettere, e detta nota si facci anco nel brogliardo, e nel libro del registro in margine della patente, li luoghi della quale si resegnaranno, con fare anco mentione degli confessi, ordini, e mandati fudetti, cafo che v' intervergano, e tutte li fudette diligenze siano anco tenuti di fare, ed eseguire li

T Se-

Segretari nell'estrazioni, ed estinzioni de' luoghi de Monti, affinché in tutti li casi le cose vadino, e passino per li suoi ordini, e nel modo, che devono.

13 Ed occorrendo ch'alcun Montista, tanto de' Monti vacabili, quanto non vacabili, a vesse prelo, e smarrito le sue patenti, e per avere apprezzo di se, ne volesse un duplicato, o vero volesse rerefegnare li suoi luoghi, o pure perché li fuisse stati estratti, volesse il prezzo d'essi; s'ordina, e comanda che trovandosi detto Montista esser creditore nelle libri del registro, e liste dei Monti, li luoghi del quale o vorrà rerefegnare, o faranno stati estratti, o per li quali farà istanza del duplicato, se gli debba, cioè volendo lui il duplicato, dare, e spedire per extensum, e nel modo, e forma, che si ritrovano le patenti registrate nel libro del registro, con la fototecnica del Protettore, e fare in principio delle patenti in lettere majuscole, duplicatum expeditum die tali &c. ed in detto caso, avendo il fudetto Montista venduto prima alcuno de' luoghi contenuti nelle patenti, il duplicato de' quali si domandará, o vero essendo alcuno de' detti luoghi stato estratto, debbanli li Segretari, e Prolegretari farne mentione in piedi, o a tergo di detti patenti duplicate che daranno, per poterne avere sempre notitia, e schivare tutti li errori, che dopopotebbero succedere, volendo il detto Montista rerefegnare, se gli debba ammettere la rerefegna, nel modo però, e con attendere tutte le circostanze esprefte di sopra, ed essendo estratto, se gli facci confergare il prezzo nelli luoghi estratti, cioè essendo liberi, liberamente, e dovendosi reinvestire, per investire nel modo, e forma, e con le condizioni esprefte nelle dette patenti, e loro regolito, e non altrimenti, dando però prima in ciascheduno di detti casi l'istesso Montista, o Montisti in conformità, e secondo la forma della detta Constituzione di Clemente Ottavo sicurta idonea a lodisfazione, e contentamento del Protettore, o Protettori fudetti, da pigliarsi, e rogarisi dalli detti Segretari, e Prolegretari, di pagare, e restituire il prezzo delle luoghi da rerefegnarsi, o espresi in detto duplicato; o da confegegnarli, se fassero rerefegnare, o in altro modo direttamente, o indirettamente, a loro disposizione, o aver interese, etiam occulto in detti luoghi, in conto, ne maniera a alcuna alcuna, sotto pena della perdita dell'istesso luoghi che compreranno, e della privazione di dette Segretarie, d'applicarsi quanto al prezzo de' fudetti luoghi, come si dirà più di sotto, ed altre pene più gravi, e corporali, ad arbitrio di Monsign. Teforiere generale pro tempore.

14 Ed esfondendo anco procedere, che li molimenti, che si risuotano per dividere nelle Congregazioni generali fra li Montisti, si distribuischino a tempi debiti, e secondo il solito, s'ordina, statuisce, e comanda, che li fudetti Segretari, e Prolegretari ogn' feli mesi in fine almeno, debbano fare, e faldare li conti di tutto quello, che gli farà entrato in mano, con li defensori del loro Monte, e nell'istesso termine, è tempo depositare nel banco del Depositario del medemo Monte, o Monti quello, che farà pervenuto in loro potere per li emolumenti spettanti alli Montisti, riscolfi da essi, ed effendo solito, che li fudetti emolumenti si paghino in mano del Defensore, siano tenuti, e debbano pagare detti emolumenti in mano dell'istesso Defensore, secondo anderranno spedendo le patenti, li quali Defensori doveranno poi secondo il solito, darne conto nelle Congregazioni generali da farsi, ed intanto di fei in fei mesi depositare nel banco del Depositario, come s'è detto quello, che per ragione di detti emolumenti veranno alla giornata risuotendo.

Et quanto alle Congregazioni generali, s'ordina, statisce, e comanda, che non possino li Segretari, e Prolegretari fudetti riscotere, ne pigliar più di due giuli, oltre il giulo della carta, e cassetto per qualsivoglia patente, spedita per duplicato, di tutto punto, etiam che contenghi qualsivoglia quantità, e numero di luoghi, e la scrittura, o per condizione, o altro sia eccezissima, ed in detto cafo anco fiano tenuti, e obligati li detti Segretari, e Prolegretari delcriverie, e notare in margine del registro delle patenti, il cui duplicato spediranno, ch'è stato spedito il detto duplicato, o vero li luoghi contenuti nella patente registrata sono stati rerefegnati, o effendo estratta, che il loro prezzo è stato confermato, non ostante che non fiano state restituite le patenti originali, e che il tutto è stato fatto, dante la sicura data; e rotata, come nel tal brogliardo, a fogli tanti, accioché delle cose fudette, tanto essi, quanto li suoi successori nel loro carico ne possino avere tempeste notizia.

15 E per provvedere anco, che l'estrazioni, che si fanno d'al-
cuni Monti vadino, e passino con ogni sincerità, e fedeltà, e per darli qualche fello, e forma, accio nessuno sia gravato in quelle, si statuisce, ordina, e comanda, che per l'avvenire l'estrazioni, che si averanno da fare si faccino sempre, come si costuma al prefente, d'ordine, ed alla prefenza di Monfig. Teforiere generale pro tempore: e che li fachetti di bollettini, dove sono descritti li nomi dei Montisti, restino, e si lascino sempre in potere di detto Monfig. Teforiere, o di chi lui ordinara, e figillati con il suo figlio, e fatto che farà una volta il bollolo, o sacchetto di detti bollettini, non si possino variare, ne rinovare, sino che non faranno forniti d'estrahene interamente, tutti li Montisti

imbusolati, ed in caso d'estrazioni, avvertino li Segretari per fuggerle le confusioni, ed errori, che li Montisti estrani siano in quel tempo creditori del Monte, e non abbino venduto prima, e che l'estrazioni si stampino, pubblichino, ed affigghino, al più lungo, tre giorni dopo la fototecnica, che farà dal detto Monsignor Teforiere generale, con darne una al Computista, accio possi accomodare le liste, e quello ch'è tenuto per ragione del suo officio, e tenerne apprezzo di loro tre, o quattro, e quelle custodire in filza con altre scritte, per poterne sempre dar conto, ed oltre le diligenze fudette, quanto allo luoghi vincolati estratti, osservino puntualmente tutte le condizioni, e dichiarazioni esprefte, ed esprefte nelle patenti, ed avvertino di non dare per le stesse ordine libero per la consegna del prezzo d'essi in conto, o maniera alcuna, e tenghino un brogliardo, o libro cartolato, nel qual notino, e registrino per extensum le quietanze, e cessioni, che faranno li Montisti estratti, secondo il solito, e per la detta quietanza, e cessione, e per il bolettino, o fede, che daranno, non possino riscuotere, ne pigliar più d'un giulo per luogo estratto, e questo dal Montista, che farà la quietanza, e cessione.

ordinandosi nel resto esprefamente alle Segretarie, e Prolegretarie fudette, che per l'avvenire non possino ricevere, riscuotere, ne pigliare, o mandare mercede, o mancia, regalo, o recognizione de forte veruna dalle parti, che vorranno estrahere, o fiano particolari, o Comunità, o altre persone de qualisiasi stato, grado, o condione, ne meno da quelli che faranno ammessi per l'avvenire in qualche Monte, ne per recognizione, ne per registratura de' mandati, o per la fare di detti bollettini, o bolloli, ne fato qualsivoglia preteso, non ostante tutti li abusi, e frivole utanze, e consuetudini fin hora introdotte, e tutte l'altre cose, che facessero in qualunque modo in contrario.

Ed volendosi anco procedere, che li molimenti, che si risuotano per dividere nelle Congregazioni generali fra li Montisti, si distribuischino a tempi debiti, e secondo il solito, s'ordina, statuisce, e comanda, che li fudetti Segretari, e Prolegretari ogn' feli mesi in fine almeno, debbano fare, e faldare li conti di tutto quello, che gli farà entrato in mano, con li defensori del loro Monte, e nell'istesso termine, è tempo depositare nel banco del Depositario del medemo Monte, o Monti quello, che farà pervenuto in loro potere per li emolumenti spettanti alli Montisti, riscolfi da essi, ed effendo solito, che li fudetti emolumenti si paghino in mano del Defensore, siano tenuti, e debbano pagare detti emolumenti in mano dell'istesso Defensore, secondo anderranno spedendo le patenti, li quali Defensori doveranno poi secondo il solito, darne conto nelle Congregazioni generali da farsi, ed intanto di fei in fei mesi depositare nel banco del Depositario, come s'è detto quello, che per ragione di detti emolumenti veranno alla giornata risuotendo.

Et quanto alle Congregazioni generali, s'ordina, statisce, e comanda, che ogni volta, che si potrà distribuire fra li Montisti, che intervengono alle Congregazioni fei giuli, e quanto al Monte della Fede un scudo per ciascuno, si debbano fare dette Congregazioni, ed il farle intimare, spetti alli Sign. Defensori de' Monti, che debbano in questo invigilare, ed aver l'occhio, sotto pena di perder tutti li emolumenti, che come Montisti, e per ragione del loro officio gli potrebbero toccare in dette Congregazioni.

Prohibendosi esprefamente alle detti Segretarie, e Prolegretarie, che non faccino intimare, ne lascino intervere in dette Congregazioni li non li Montisti, che faranno veramente Montisti, ed averranno spediti le loro patenti, e si guardino d'introdurre persone supposte, o Montisti simulati per compiacere ad altri, o per interesse proprio, ovvero per dividere con loro li emolumenti di dette Congregazioni, o per altro fine, e caufa, sotto pena di falsità, e della privazione delle loro Segretarie, ed altre pene, etiam corporali ad arbitrio di Monsign. Teforiere generale pro tempore.

In oltre, affinché li Montisti, ed altri siano spediti quanto prima, si statuisce, comanda, ed ordina, che li detti Segretari, e Prolegretari debbano spedire di tutto punto le patenti de' Monti, che si rerefegneranno, e trasferiranno, almeno fra quindici giorni dopo le rerefegne, o translazioni, e si eltorano ad effere folleciti, diligenti più di quello, che sono al presente, e di lasciarsi vedere in banchi, e trovare a casa; poiché, oltre le pene, che s'elprimerranno, da basso, si privaranno anco rigorosamente, ad arbitrio di Mon-

fignor

Signor Teforiere generale pro tempore delle Segretarie, ed offici fudetti.

E conoscendosi chiaramente, che potendo li Segretari de' Monti vacabili comprare luoghi de' Monti fotoposti alla Segretaria, che hanno, o effercitano, in testa d'altri, a loro disposizione, possano anco in caso d'infirmità, o di morte di titolari, detti luoghi a loro posta, e senza il consenso del Protettore, e servare la forma della Constituzione de detto Clemente Ottavo variarli, e transferirli d'uno in un altro, ed acommodare le rerefegne, o translazioni avanti la malitia di qualche tempo a guisa loro; però per rimediare a quello, s'ordina, e comanda, che per l'avvenire li Segretari, e Prolegretari de' Monti vacabili non possino avere, tenere, ne comprare luoghi de quel Monte vacabile, la Segretaria del quale godono, ed effercitano, o goderanno, ed effercitaranno in testa d'altri, etiam che fossero figliuoli, o parenti, o anco estranei, o in altro modo direttamente, o indirettamente, a loro disposizione, o aver interese, etiam occulto in detti luoghi, in conto, ne maniera a alcuna alcuna, sotto pena della perdita dell'istesso luoghi che compreranno, e della privazione di dette Segretarie, d'applicarsi quanto al prezzo de' fudetti luoghi, come si dirà più di sotto, ed altre pene più gravi, e corporali, ad arbitrio di Monsign. Teforiere generale pro tempore.

23 Ed esfondendo avuto notizia, che vi siano alcuni Segretari, e Prolegretari de' Monti, che fanno con l'ufficio loro anco la professione di senfale, e che per non perdere li emolumenti della senfaria, quando li montisti non vanno, e fanno capo da loro, li traggono in molti modi, avanti che pigliano, ed admettino la rerefegna; e volendosi rimediare a tali inconvenienti, ed introduzioni, si prohibisce, e comanda esprefamente, che per l'avvenire li Segretari, e Prolegretari de' Monti non possino ne perfe stessi, ne per mezzo di loro ministri, servitori, o altri interposta persona ingessirsi, ni intromettersi direttamente, o indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forse forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta, d'applicarsi, come si dirà più di sotto, e in detti sequestrati, e inhibizioni, e indirettamente nelle vendite, compre, e tratti di luoghi de' Monti, etiam non fotoposti, ne soggetti alla loro Segretaria, ed ingenerandovi forte nome di parentela, o pretesto d'amicizia, o in qualisivoglia altro modo, non possino pigliare, riscuotere, o farli pagare senfaria de forte alcuna, ne meno fara mezzo, o altra participazione con senfali, a quali parimenti si prohibisce il fare a parte, o intendersi in altro modo con detti Segretari, Prolegretari, sotto pena quanto alli detti Segretari, e Prolegretari, d'acquisto de fudetti scudi per la prima volta,

partita, acciò vendendosi, si possa dar debito al debitore, e comprando, credito al compratore; e così le scritture vadino ragguagliatamente, per evitare tutti li disordini, che potrebbero occorrere, tenendosi le scritture confuse, e quelli, che fin' ora non havessero fatto detto libro; debban fra un mese prossimo, dalla pubblicazione di questa, haverlo fatto, per poterlo mostrare, a chi verrà ordinato, sotto pena di privazione, ed altre arbitrarie.

²⁹ Nel resto, in conformità di quello, ch'è fatto anco decretato, rifolto, e stabilito dalla detta Congregazione, d'ordine espresso di N. Sig. come sopra, si confermano, ed innovano, con averle per esprefte, ed inferte di parola, la detta Constitutione da Papa Clemente Ottavo, e tutte l'altre Constitutioni, Provisioni, e Decreti fatti in qualisivoglia tempo, e sotto qualisivoglia forma di parole, circ' le restegne de' Monti, tanto vacabili, quanto non vacabili, e le diligenze, e modi, che si devono tenere, e servare, e con le quali si devono governare li Segretari, Prosegetrari, ed altri fidetti, in quanto però non siano contrarie, ne ripugnino alli presenti ordini, provisioni, e tasse d'esprefte di sopra, ed altre da inferirsi in pie' dielli presenti, come s'è detto: Ed in quello, che forse repugnassero, o potessero contrariare, si revocano, annullano, e cassano in tutto, e per tutto.

³⁰ Ed oltre le fidette cose da osservarsi, ed eseguirsi da tutti li Segretari, Prosegetrari, Computisti, e Procomputisti di tutti li Monti di Roma; s'ordina, decreta, e comanda, che li Segretari, Prosegetrari, Computisti, e Procomputisti dell'infrascritti Monti spettanti alla Camera Apostolica, Popolo Romano, Comunità, ed altri, circa l'emolumenti delle Patenti nuove, che spediranno alla giornata, offervino, e debbano inviolabilmente osservar la tassa, che s'è stabilita, distintamente Monte per Monte, e s'inerterà a piedi di questa.

³¹ Dichiarendosi, che quelli Segretari, Prosegetrari, Computisti, e Procomputisti di detti Monti, che in qualisivoglia modo contraverranno, o contrafaranno, e non osserveranno le fidette Provisioni, Decreti, ed Ordini, nel li quali non è espresa alcuna pena certa, oltre la restituzione del denari presi malamente, ed indebitamente, e tutti li danni, spese, ed interessi, che faranno tenuti, ed obbligati di rifare, restituire a tutti quelli, che in qualunque modo patissero per loro causa, e difetto; incorreranno anco per la prima volta nella pena di ducento scudi, e per la seconda, di quattrocento, d'applicarsi per due terzi alla Camera Apostolica, e per un altro terzo alla parte, che avverrà cura di avere l'occhio, invigilare, e soprattirare con ogni diligenza a tutte le fidette cose; si procederà contro di tutti con ogni rigore per le dette pene, e nel modo espresso di sopra, etiam a semplice denuncia del relatore, e querelante, con il suo giuramento, e con un testimonio degno di fede, ed anco per inquisizione, ed in ogn' altro miglior modo; non oftante qualunque cosa, che faccise in contrario.

Volendo anco, e decretando, che le presenti provisio-³⁵ ni, e ordini affissi, e pubblicati in Banchi, alla Zecca vecchia, in Campo di Fiore, ed altri luoghi soliti di Roma per un Curore di Nostro Signore astringhino i ciaschedunni li fidetti a chi spetta, o può spettare per l'avvenire, come se à tutti fussero personalmente intamate. Ed in fede, &c.

Circa poi alli Senfali di detti Monti vacabili, e non vacabili, effendo che tanto il giulio, che dalla felice memoria di Papa Sisto V. fu applicato all' Archiconfraternità della Pietà de' Carcerati, quanto anco l'altro, che si riscuote per servizio dell' Abbondanza si devono pagare dalli det-

I. Cardinalis Serra Prothef. Gen.

Hort. de Rubeis Cam. Apost. Commiss. Gen.

Felix de Totis.

TASSA PARTICOLARE

Da osservarsi dalli Segretari, Prosegetrari, Computisti, e Procomputisti dell' infrascritti Monti spettanti alla Camera Apostolica, Popolo Romano, Comunità, e particolari rispettivamente nell' esazione delle Patenti nuove, da spedirsi alla giornata, etiam con vincoli, e condizioni, o inserzione de' mandati, e che la scrittura fosse ecceffa.

MONTI VACABILI DELLA CAMERA.

Per il Monte dell' Archivio non si possa riscuotere più di otto giuli per luogo da dividersi in questo modo, cioè

Per il Collegio tre giuli,
Per il Segretario due giuli,
Per il Computista un giulo.
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un' altro giulo.

Per il Monte Giulio dodici giuli
per luogo, cioè

Per il Collegio giuli tre.
Per il Segretario con il peso di pagare scudi cinque il mese al Computista giuli sette, e
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un' altro giulo.

Per li Monti della Lega giuli nove, e mezzo
per luogo, cioè

Per il Monte primo d' Avignone nove giuli, e mezzo
per luogo, cioè
Per il Collegio due giuli, e mezzo.
Per il Depositario giuli due.
Per il Segretario due giuli.
Per il Computista un giulo.
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un altro giulo.

Per il Monte secondo d' Avignone otto giuli
per luogo, cioè

Per il Collegio giuli tre.
Per il Segretario due giuli.
Per il Computista un giulo.
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un giulo.

Per il Monte delle Cancellarie vacabili otto giuli
per luogo, cioè

Per il Monte dell' Abbondanza non si possa riscuotere più di cinque giuli per luogo, cioè
Per il Segretario giuli due.
Per il Computista un giulo.
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un altro giulo.

Per il Monte del Camerlengato cinque giuli
per luogo, cioè

Per il Segretario giuli due.
Per il Computista un altro giulo.
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un giulo.

Per il Monte dell' Annona giuli cinque
per luogo, cioè

Per il Segretario due giuli.
Per il Computista un giulo.
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un altro giulo.

Per il Monte della Dataria otto giuli
per luogo, cioè

Per il Collegio tre giuli.
Per il Segretario due giuli.
Per il Computista un giulo.
Per la Pietà de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un' altro giulo.

Per il Monte di San Bonaventura otto giuli
per luogo, cioè

Per il Collegio tre giuli.
Per il Segretario due giuli.
Per il Computista un giulo.
Per l'Archiconfraternità de' Carcerati un giulo, e
Per l'Abbondanza un' altro giulo.